



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

**SEZIONE RELATIVA AL MONITORAGGIO DEI TEMPI
PROCEDIMENTALI, COME INDICATO
ALL'ART. 24 C. 2 DEL D. LGS. 33/2013**

Risultato del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ripreso dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 33/2013)

Dopo rilevazione effettuata con la collaborazione di tutte le strutture organizzative dell'Ente, il Comune di San Felice del Benaco, con questo primo monitoraggio e, seguito in ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs.33/2013, si è posto un duplice obiettivo: adempiere all'obbligo di pubblicazione quale dovere di trasparenza nei confronti di cittadini, utenti esterni ed interni, e costruire al contempo uno strumento per perseguire il costante miglioramento della propria attività amministrativa, rendere visibili i fattori organizzativi che determinano le migliori performances e riprodurli su procedimenti analoghi, individuando e rimuovendo le criticità.

Nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 Settembre 2013 sono stati rispettati tempi procedurali previsti per norma legislativa o regolamentare nel trattamento delle pratiche processate. Nella maggior parte dei casi i procedimenti si sono conclusi in tempo uguale o inferiore al termine previsto.

Si è fatto ricorso alla sospensione dei termini del procedimento nelle seguenti ipotesi:

- necessità di acquisizione di atti di altre amministrazioni (diverse dal Comune di San Felice del Benaco, competente ad adottare il provvedimento finale);
- regolarizzazione o integrazione della domanda o della documentazione già presentata;
- fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti che hanno inciso sullo svolgimento dell'istruttoria (es. sopravvenute modifiche legislative, incremento eccezionale imprevedibile del carico di lavoro sulla struttura competente, etc.)

Grazie alle modifiche legislative operate sulla legge 241/90, si è fatto massimo ricorso alle dichiarazioni di inizio attività (art. 19) e al silenzio assenso (art. 20) perseguendo la ratio di semplificare l'azione amministrativa attraverso il progressivo ricorso a regimi giuridici di semplificazione e riduzione degli interventi pubblici di assenso all'iniziativa privata.


Parimenti si è fatto massimo ricorso nella produzione di documentazione necessaria per l'istruttoria da parte del cittadino (attestante fatti, atti, qualità e stati soggettivi) agli istituti dell'autocertificazione e della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R 445/2000.

Per qualsiasi atto (autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta, etc.) il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti necessari, dei presupposti di legge, o di atti amministrativi a contenuto generale senza che vi siano particolari limiti per il rilascio degli stessi, si è ritenuto sufficiente la dichiarazione del soggetto interessato corredata da autocertificazioni (vedi le varie DIA - dichiarazioni di inizio attività - valide in campo edilizio).


In alcuni casi sono state richieste informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non fossero già attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o disponibili presso altre Amministrazioni.

I Responsabili dei servizi:

Area Affari Generali Romanello dott.ssa Laura



Area Contabile Cobelli dott.ssa Monica



Area Tecnica LL.PP. Bonomelli arch. Mara



Area Tecnica Urbanistica Podavini geom. Francesco



Area servizi sociali Andreassi dott.ssa Lara



Area Polizia locale Comandante Traverso Stefano

